

OGGETTO: Nomina revisore contabile per il triennio 01/01/2025-31/12/2027. Dichiarazione.

—0—

Il sottoscritto BABBI MASSIMO, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] P. IVA [REDACTED] tel.
[REDACTED] - e-mail massimo.babbi@cspr.it PEC massimo.babbi@postecert.it con studio in
VERONA VIA ISONZO n. 11, iscritto all'ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI n. 536/A in data 24/01/1991 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 2669 in data
12/04/1995,

in riferimento alla nomina di cui all'oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i., con la presente,

DICHIARA

- a) di accettare la nomina, giusta comunicazione del Comune di Torre di Mosto (VE) prot. n. 8784 del 05/12/2024;
- b) che non vi è in capo al sottoscritto alcuna causa di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽¹⁾;
- c) che l'assunzione dell'incarico di cui trattasi non comporta il superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽²⁾.

Data 9 dicembre 2024

Firma



UNITAMENTE A QUESTO DOCUMENTO SI TRASMETTE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE.

⁽¹⁾Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

⁽²⁾Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]